

p.u. 136-1/ /2024

L.C. 3/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pierluigi De Cinti	- Presidente
dott.ssa Tiziana Tinessa	- Giudice Relatore
dott. Marco Pietricola	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 30/09/2024 dal Fallimento della “ ” per l’apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del Sig. Gaetano Ingegno (c.f. NGGGTN77L30F839Y), nato a Napoli, il 30 luglio 1977 e residente in Terracina (LT), alla Via San Felice Circeo km, 9,150;

rilevato che all’udienza fissata del 12/12/2024 Ingegno Gaetano si è costituito, chiedendo un termine ex art. 271 CCII ;

rilevato che, visto l’art. 271 CCII, il giudice ha concesso termine di giorni 60 a Ingegno Gaetano per il domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, fissando la successiva udienza del 20/02/2025;

rilevato che alla predetta udienza del 20/02/2025 il debitore non è comparso e che non risultano depositate agli atti domande di accesso ad una procedura di composizione della crisi;

udita la relazione del giudice relatore;

ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2, CCI, atteso che il debitore è residente in Terracina e, pertanto, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Latina;

considerato che il debitore si trova in una situazione da sovraindebitamento secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett c.) CCI e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorrente vanta un credito di oltre euro 553.778,24 portato dalla sentenza n. 7667, resa in data 27 luglio 2022 dal Tribunale di Napoli, sicchè appare superata la soglia richiesta dall’art. 268, comma 2, CCII;

rilevato che, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha attestato la presenza di debiti tributari per euro 63.803,27 e l’INPS ha certificato la presenza di esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni



civili (euro 3.460,67 per omessi contributi ed euro 25.692,96 già demandati all'Agenzia delle Entrate Riscossione);

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/2012) poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 CCI;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Gaetano Ingegno (c.f. NGGGTN77L30F839Y), nato a Napoli, il 30 luglio 1977 e residente in Terracina (LT), alla Via San Felice Circeo km, 9,150

NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Tiziana Tinessa;

NOMINA liquidatore la dott.ssa Angela Pierro;

ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10, comma 3;

ORDINA la trascrizione del presente provvedimento sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;

DISPONE che il Liquidatore

- provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e alla pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà nel fascicolo telematico;
- entro 45 giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CC;
- entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno, provveda al deposito di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto conto della procedura, nel quale indicherà se a) il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di 3 anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale completa il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della sua gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 CCI;
- una volta terminato il riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 12/03/2025

Il Giudice relatore

(dott.ssa Tiziana Tinessa)

Il Presidente

(dott. Pierluigi De Cinti)

